

- 5) se l'art. 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l'art. 5, par. 2, co. 2 e 7 par. 3, direttiva 2002/20/CE (autorizzazioni) e 4 della direttiva 2002/77/CE⁽¹⁾ imponessero agli Stati membri di far cessare, quantomeno a decorrere dal 25 luglio 2003 (v. art. 17 direttiva autorizzazioni) una situazione di occupazione di fatto delle frequenze (esercizio d'impianti senza concessioni o autorizzazioni rilasciate a seguito di comparazione degli aspiranti) con riferimento all'attività di radiodiffusione televisiva, quale quella svolta, così non consentendo uno svolgimento di tale attività al di fuori di qualsiasi corretta pianificazione dell'etere ed al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo oltre che in contraddizione con le stesse concessioni assegnate dallo Stato membro all'esito di una procedura pubblica;
- 6) se la deroga prevista dell'art. 5, par. 2, co. 2 direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e dell'art. 4 direttiva 2002/77/CE fosse e sia invocabile dallo Stato membro solo a tutela del pluralismo informativo e per garantire la tutela della diversità culturale o linguistica e non a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsto dalla normativa nazionale;
- 7) se, per avvalersi della deroga di cui all'art. 5 direttiva 2002/20/CE lo Stato membro debba indicare quali sono gli obiettivi effettivamente perseguiti con la normativa derogatoria nazionale;
- 8) se, tale deroga possa applicarsi al di fuori del caso dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara;
- 9) se, ancora, il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario dei Trattati e derivato, improntato a garantire una concorrenza effettiva (workable competition) anche nel settore del mercato radiotelevisivo, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale di evitare la sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogo collegata all'avvio del c.d. digitale terrestre, poiché solo nel caso del c.d. switch-off delle trasmissioni analogiche (con il conseguente passaggio generalizzato al digitale) sarebbe possibile riallocare frequenze liberate per vari usi, mentre, nel caso del mero avvio del processo di transizione al digitale terrestre, si rischia di ulteriormente aggravare la scarsità delle frequenze disponibili, dovuta alla trasmissione analogica e digitale in parallelo (simulcast);
- 10) se, in ultimo la tutela del pluralismo delle fonti d'informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale — come la l. n. 112/2004 — che prevede un nuovo limite del 20 per cento delle risorse, collegato ad un nuovo paniere (il c.d. SIC: art. 2 lett. 9; art. 15 l. n.

112/2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d'informazioni, mentre il «mercato rilevante» nel diritto antitrust è costruito normalmente differenziando i mercati, nel settore radiotelevisivo, perfino distinguendo fra pay-tv e televisioni non a pagamento che opera via etere (si vedano inter alios i casi della Commissione no. COMP/JV. 37-BSKYB/Kirch Pay TV Regulation (EEC) NO. 4064/89 Merger Procedure 21/03/2000 e no. COMP/M.2876-NEWSCORP-TELEPIU' Regulation (EEC) NO. 4064/89 Merger Procedure 2/4/2003).

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale n. L 108 del 24/04/2002 pag. 0021

⁽²⁾ Gazzetta ufficiale n. L 108 del 24/04/2002 pag. 0033

⁽³⁾ Gazzetta ufficiale n. L 249 del 17/09/2002 pag. 0021

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles, con sentenza 13 ottobre 2005, nel procedimento De Landtsheer Emmanuel SA contro Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e Veuve Clicquot Ponsardin SA

(Causa C-381/05)

(2006/C 10/20)

(Lingua processuale: il francese)

Con sentenza 13 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 ottobre 2005, nel procedimento De Landtsheer Emmanuel SA contro Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) e Veuve Clicquot Ponsardin SA, la Cour d'appel di Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se integrano una pubblicità comparativa anche i messaggi pubblicitari con cui l'operatore si limita a far riferimento ad un tipo di prodotto nel senso che in tale ipotesi il messaggio alluderebbe a tutte le imprese che offrono quel prodotto e che ciascuna di esse potrebbe presumersi identificata
- 2) Se, per stabilire se tra l'operatore pubblicitario e l'impresa cui egli fa riferimento sussiste un rapporto di concorrenza come definito dall'art. 2bis della direttiva,
 - a) occorra considerare, sulla base, da un lato, dell'art. 2bis e, dall'altro, del punto b) dell'art. 3bis, «concorrente» nel senso di tale disposizione ogni impresa che la pubblicità permetta di identificare, qualunque bene o servizio essa offra.

b) In caso di risposta negativa, e nell'ipotesi che debbano essere soddisfatte altre condizioni perché si abbia un rapporto di concorrenza, se debba tenersi conto solo dello stato attuale del mercato e delle abitudini di consumo presenti nella Comunità oppure anche della possibilità che tali abitudini cambino.

c) Se la verifica debba essere circoscritta alla parte del territorio comunitario in cui la pubblicità è diffusa.

d) Se il rapporto di concorrenza debba essere riferito ai tipi di prodotto oggetto della comparazione e alla maniera in cui essi sono generalmente percepiti o se, per valutare il livello di eventuale fungibilità, si debba tener conto anche delle peculiarità del prodotto che l'operatore intende promuovere con la pubblicità controversa e dell'immagine che egli intende imprimergli.

e) Se i criteri per accertare la sussistenza di un rapporto di concorrenza come definito dall'art. 2, punto 2bis, e i criteri per verificare se la comparazione soddisfa la condizione enunciata all'art. 3bis, lett. b), siano identici.

3) Se dall'art. 2, punto 2bis, della direttiva 84/450, da un lato, e dall'art. 3bis della stessa, dall'altro, risulti

a) l'illiceità di qualunque pubblicità comparativa che permetta di identificare un tipo di prodotti nell'ipotesi in cui la dicitura non permetta di identificare un concorrente o i beni ch'esso offre; o se

b) la liceità della comparazione debba essere valutata unicamente con riferimento a disposizioni nazionali diverse da quelle che traspongono la direttiva concernente la pubblicità comparativa, con la possibile conseguenza di un assottigliamento della tutela del consumatore ovvero delle imprese che offrono il tipo di prodotto messo a confronto con quello commercializzato dall'operatore pubblicitario.

4) Se, ove dovesse concludersi per l'esistenza di una pubblicità comparativa nel senso dell'art. 2, punto 2bis, dall'art. 3bis, punto 1, lett. f), della direttiva, debba dedursi l'illiceità di ogni comparazione che rapporti prodotti privi di denominazione d'origine a prodotti che ne sono invece provvisti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation de Belgique con sentenza 7 ottobre 2005 nel procedimento Talotta Raffaele contro Stato belga

(Causa C-383/05)

(2006/C 10/21)

(Lingua processuale: il francese)

Con sentenza 7 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 ottobre 2005, nel procedimento Talotta Raffaele contro Stato belga, la Cour de cassation de Belgique, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 43 — ex art. 52 — del Trattato C.E. debba essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale che, come l'art. 182 del regio decreto 27 agosto 1993, adottato in applicazione dell'art. 342, n. 2, del Codice delle imposte sui redditi 1992, applica basi minime di imposizione ai soli non residenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con ordinanza 28 settembre 2005, nel procedimento Color Drack GmbH contro LEXX International Vertriebs GmbH

(Causa C-386/05)

(2006/C 10/22)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 28 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 ottobre 2005, nel procedimento Color Drack GmbH contro LEXX International Vertriebs GmbH, l'Oberster Gerichtshof, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: